



Sentenza n. 511/2019 pubbl. il 13/03/2019

RG n. 5361/2017

Repert. n. 1189/2019 del 13/03/2019

N. R.G. 5361/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di

- dr. Liliana Guzzo Presidente
- dr. Lina Tosi Giudice relatore
- dr. Alessandra Ramon Giudice

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5361/2017 del Ruolo Generale, promossa con comparsa in riassunzione notificata il 16/5/2017

da

A
con l' avv. di Vicenza, dom. avv.

Attore

contro

B .in l.c.a
con l'avv. di Verona

Convenuta

Udienza di precisazione delle conclusioni: 26/9/2018

Conclusioni per parte attrice:

pagina 1 di 5



1) Considerato che la causa è stata iscritta a ruolo prima del DL 25.06.2017 n. 99 che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa di B spa, la causa può proseguire nei confronti di C spa, quale successore a titolo particolare ex art 111 c.p.c.; in via subordinata autorizzarsi la chiamata in causa di C spa ex art 111 terzo comma c.p.c.

2) Nel merito: Accertato e dichiarato che B SCPA non ha correttamente adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla Consob e dall'art 21 TUF e comunque dalla normativa vigente nelle operazioni di investimento descritte in premessa, e ha comunque assunto un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, dichiararsi che le operazioni di acquisto di prodotti finanziari descritti in premessa non si sono validamente perfezionate, conseguentemente condannarsi B e/o Banca C spa a rimborsare a A le somme investite maggiorate di interessi legali dalla data valuta della singola operazione al pagamento effettivo;

3) In via subordinata, accertato e dichiarato che B SCPA non ha adempiuto agli obblighi informativi, annullarsi per errore le operazioni di acquisto di prodotti finanziari illiquidi descritti in premessa e condannarsi B e/o C spa a rimborsare a A le somme investite maggiorate di interessi legali dalla data valuta della singola operazione al pagamento effettivo per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:

4) condannarsi B SCPA e/o C a risarcire i danni subiti dal sig. A per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nelle trattative da determinarsi in corso di causa.

5) Rigettarsi le altre domande della Convenuta;

6) in via subordinata disporsi la interruzione del giudizio in modo da consentire la riassunzione nei confronti dei soggetti legittimati a resistere.

7) Spese e competenze di causa rifuse.

Conclusioni per parte convenuta :

1. In via principale: voglia l'intestato Tribunale dichiarare l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 83, comma 3, TUB.

2. In via subordinata: voglia l'intestato Tribunale dichiarare l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., con effetto dal 25 giugno u.s.

3. In ogni caso:

Con vittoria di compensi e spese di lite.



Parte attrice citava in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza **B...** deducendo di avere, nell'intento di fare degli investimenti, acquistato fra il 2008 e il 2014 su consiglio del personale della convenuta azioni della medesima **B** od obbligazioni convertibili in azioni poi effettivamente convertite; di non avere poi più potuto rivendere le medesime, come disposto in data 16/3/2015, per la loro consistente svalutazione e l'avvenuto blocco, da parte dell'Istituto, di ogni operazione di vendita. Lamentava di non avere mai avuto informazioni sul rischio di non potere smobilizzare le azioni e di non poterne comunque trarre il medesimo valore di acquisto. Deduceva violazione, da parte della Banca, del disposto dell'art. 21 comma 1 lett. a) TUF, e, dichiarandosi pronto a retrocedere i titoli, chiedeva accertarsi che i contratti di acquisto non si erano validamente perfezionati, o comunque dovevano essere annullati per errore; e chiedeva la restituzione delle somme investite e il risarcimento dei danni.

Dichiaratosi incompetente il Tribunale di Vicenza a favore di questa Sezione specializzata, per essere oggetto della vertenza la costituzione del rapporto sociale, la causa, qui riassunta, ha visto la costituzione non più della Banca originaria convenuta ma della Banca ormai posta in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei liquidatori. Essa, nel costituirsi, ha concluso in principalità per la dichiarazione di improcedibilità del giudizio ex art. 83 comma 3 TUB, e in solo subordinate per la dichiarazione di interruzione del giudizio, posto che la ricostituzione del contraddittorio ex art. 125 disp. att. c.p.c. è intervenuta con notifica in data 16/5/2017 al difensore officiato dalla convenuta in bonis, prima che l'Istituto fosse posto, come fu in data 25/6/2017, in liquidazione coatta amministrativa.

Alla prima udienza la difesa della parte attrice chiedeva dichiarazione di interruzione del processo

La causa è stata rimessa in decisione dal precedente istruttore, e le parti hanno concluso come sopra.

La difesa dell'Istituto ora in lca è manifestamente volta a ottenere una sentenza in rito; ciò si evince dalla collocazione della richiesta di interruzione solo quale domanda subordinata. E ciò bene risponde alla circostanza per la quale la procedura, in realtà, si è costituita spontaneamente dopo la corretta notificazione dell'atto di riassunzione fatta alla Banca *in bonis*, accettando in via principale il contraddittorio, con piena sanatoria ex art. 299 (se si pone in rilievo la circostanza per cui la parte, che ex art. 125 n. 6 disp. Att. C.c. era invitata a costituirsi, non era ancora costituita avanti a questo giudice, e, se neppure comparsa, avrebbe dovuto essere dichiarata contumace, cfr. Cass. 14100/2003) o 300 comma 2 c.p.c. (se si considera che la causa avanti a questo giudice è prosecuzione del giudizio vicentino, ex art. 50 c.p.c)



Parte attrice nella sola precisazione delle conclusioni ha concluso estendendo le domande anche a

C s.p.a. indicato quale successore a titolo particolare, e ha chiesto in subordine di essere autorizzata a chiamare quest'ultima ex art. 111 c.p.c.; in ulteriore subordine ha chiesto che si dichiari l'interruzione del giudizio, per potere riassumere nei confronti "dei soggetti legittimati a resistere".

Al proposito, va osservato, innanzitutto, che evidentemente non possono essere prese in considerazione domande proposte contro soggetto non mai chiamato nel giudizio, quale è C in secondo luogo, che dare adito alla chiamata di C quale successore a titolo particolare, chiamata che la legge qualifica come facoltativa, non appare opportuno, atteso che la istanza è stata proposta solamente *in limine litis*.

Va dunque dichiarata la non procedibilità della causa avanti a questo giudice, dovendo le domande volte a incidere sulla massa liquidatoria essere proposte al giudice della procedura individuato ex art. 83 comma 3 seconda parte TUB. Di ciò non dubita la stessa difesa della parte attrice (conclusionale, p. 8, in fine). La improcedibilità travolge tutte le domande.

Infatti non solo le domande di condanna pure, come la domanda risarcitoria, ma ogni altre domanda attorea, anche avente natura costitutiva o di accertamento, come le domande di accertamento (incidentale) del mancato perfezionamento di contratto, o di annullamento, è accompagnata da conseguenti domande di condanna, e si palesa dunque come volta a incidere sulla massa. Tali domande non possono essere trattate avanti il giudice ordinario, in quanto ciò comporterebbe indebita deroga al principio del necessario concorso: esse non possono sottrarsi alla competenza e al rito dell'accertamento del passivo, avanti il Tribunale fallimentare (Tribunale di Vicenza). Sul punto vedasi Cass. Sez. I n. . 25868 del 02/12/2011: "Nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., perché incidenti sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda di risoluzione del contratto finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della società fallita; e Cass. 7037/2017, "qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, ... così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della *par condicio creditorum*".

Deroga parziale a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte o nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove non solo si tratta, come in altre particolari



materie e giudizi (p. es. domande ex art. 2932 c.c.) di assicurare all'interessato una tutela che non potrebbe in nessun caso avere tramite l'insinuazione al passivo, ma anche di assicurare la protezione delle posizione del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto. Diversamente, le domande tutte qui proposte sono suscettibili di trovare risposta in sede concorsuale, anche se in "moneta fallimentare".

Pertanto si pronuncia come in dispositivo.

Quanto alle spese, avendo la parte attrice, pur dopo la conoscenza dello stato liquidatorio della Banca, insistito nel merito, essa è soccombente; poiché tuttavia la causa si decide non nel merito, ma in procedura, e in forza della circostanza sopravvenuta della messa in liquidazione coatta amministrativa della convenuta, si ritiene che solo le spese di giudizio successive alla conoscenza di tale circostanza debbano essere poste a carico della parte attrice, moderandone l'entità, mentre le precedenti possono essere compensate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando.

1) dichiara improseguibile la causa:

2) pone a carico di parte attrice le spese della convenuta per euro 2.025,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 13/2/2019

Il Presidente dr. Liliana Guzzo

Il giudice dr. Lina Tosi

